SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L.n.7

Carbonia

Deliberazione n. <u>2836</u>

17 DIC. 2003 Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO: rinnovo contratto di collaborazione con la Sig.ra Beatrice Loi. Approvazione schema contratto.

RICHIAMATA la deliberazione n 1585 del 18/07/2003 con la quale si

disponeva la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la sig.ra Beatrice Loi, tecnico di anatomia patologica, per prestazioni professionali di esami anatomoistocitopatologici, da eseguirsi presso l'Unità

Operativa di Anatomia Patologica.

ATTESO che allo stato attuale perdurano le condizioni che hanno

determinato la stipula del contratto.

VISTA la nota del Responsabile dell'Unità Operativa che si allega al

presente atto per costituirne parte integrante.

RITENUTO di confermare la collaborazione con la sig.ra Beatrice Loi

disponendo il rinnovo del contratto di collaborazione

coordinata e continuativa per la durata di mesi dodici.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Sig.ra Beatrice Loi per l'esecuzione di esami anatomoistocitopatologici, da eseguirsi presso l'Unità Operativa di Anatomia Patologica.
- di determinare il compenso per l'intera prestazione in € 26.365,68.
- di movimentare la spesa complessiva pari a € 26.365,68 sul codice economico 430701 del piano dei conti aziendale.

DIRETTORE GENERALE (Dr. Emilio Simeone)

• di approvare l'allegato schema contrattuale

DIR. AMM.

DIR. SAN.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n.2836 del 17 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 DIC. 2003 = 2 GEN. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali Dr.ssa Margherita Cannas

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio del personale
Servizio Bilancio
U.O. Anatomia Patologica COGUE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

CONVENZIONE CON LA SIG.RA BEATRICE LOI PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI TECNICO DI ISTO-CITOPATOLOGIA

L'anno duemilatre il giorno ____del mese di presso la sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia,

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, di seguito denominata Azienda;

F

la Sig.ra Beatrice Loi, cod. fisc.LOIBRC60B61L514Z, nata a Ussassai il 21/02/1960, residente a Selargius, via Machiavelli, n 3 di seguito denominata "incaricata" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 La presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, ha per oggetto l'attività di collaborazione coordinata e continuativa di Tecnico di Isto-citopatologia, inquadrabile ai fini fiscali nella fattispecie di cui all'articolo 47 comma 1 lettera C-bis DPR 29/9/1973 n.917, per l'esecuzione di esami anatomoistocitopatologici, da eseguirsi, per conto dell'Azienda, presso i laboratori del servizio di patologica clinica dell'azienda U.S.L. 7 per la durata di mesi dodici a decorrere dal , con un impegno settimanale di 36 ore.

Art. 2 L'incaricata può recedere dal rapporto di collaborazione prima della scadenza con preavviso motivato di almeno 15 giorni. Il recesso dell'Azienda potrà avvenire in qualsiasi momento senza preavviso ove il livello delle prestazioni non dovesse più essere adeguato, opportunamente accertato e contestato.

Art. 3 Le prestazioni di cui alla presente convenzione non determinano un rapporto di subordinazione gerarchica all'Azienda, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Art. 4 L'incaricata non è inserita nell'organizzazione amministrativa dell'Azienda in quanto la stessa svolge la sua attività al di fuori delle procedure amministrative e burocratiche dell'Azienda e quindi, opera in modo completamente staccato e al di fuori della struttura burocratica, con la quale ha un mero collegamento funzionale, limitato a quanto necessario per svolgere l'attività affidatale.

Art.5 L'attività prestata ha solo carattere strumentale, di completamento e di supporto , rispetto ai fini e ai compiti istituzionali dell'Azienda, per il

conseguimento dei quali l'incaricata dovrà riferirsi alle disposizioni e direttive impartite dal Direttore dell'Istituto di Anatomia patologica.

Art. 6 Il compenso lordo per la collaborazione fissato in € 26.365,68 è pagabile in quote mensili posticipate di € 2197,14, ciascuna al netto delle ritenute fiscali. INPS e INAIL a carico dell'incaricata.

Art. 7 Durante la permanenza presso i laboratori l'incaricata avrà la facoltà di utilizzare gli strumenti informatici e le apparecchiature, e di prendere visione di tutta la documentazione funzionale al corretto puntuale adempimento dell'oggetto della prestazione.

L'incaricata, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuta a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, l'incaricata ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. L'incaricata professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

Art. 8 L'Azienda non risponde di eventuali infortuni derivanti

dall'esercizio dell'attività svolta, pertanto l'incaricata, qualora non avesse

già provveduto, è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per

eventuali danni alla sua persona, a terzi ed a cose, oltre all'obbligo di

provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 9 Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso sarà sottoposta

alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominato

uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due,

o in difetto di loro accordo, dal presidente del tribunale di Cagliari. Il

collegio arbitrale giudicherà secondo diritto e il suo lodo, reso in

conformità alle norme del codice di procedura civile, sarà inappellabile.

Art.10 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai

sensi dell'articolo 10 della parte II della tariffa D.P.R. 131/1986 T.U.

sull'imposta di registro. Il presente atto non è soggetto a imposta di bollo

(Ministero delle finanze, risoluzione n.36/2002)

L'incaricata

Il Direttore Generale Azienda USL 7 Carbonia (Dr. Emilio Simeone)